

Il lavoro è elemento fondamentale del trattamento nella fase della detenzione ed elemento cardine del programma di trattamento durante l'esecuzione esterna.

Favorire percorsi che sostengano il lavoro (sia in termini di recupero delle competenze attraverso la formazione), sia rispetto al sostegno mediante l'utilizzo di specifici dispositivi (borse lavoro, doti, sgravi fiscali e contributivi, utilizzo fse).

Nonostante questa condivisione, le innovazioni introdotte sono state indirizzate prioritariamente sostenere il lavoro interno agli Istituti Penitenziari

Se si vuole sostenere l'inserimento in costanza di esecuzione della pena, considerato anche l'ampliamento delle sanzioni e misure esterne forse occorre ripensare anche alla possibilità di intervenire sull'impianto delle leggi vigenti.

A titolo esemplificativo basti pensare che la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti»; le modifiche introdotte con 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125..

Bene l'art. 3 c. 2 della legge 193 che dovrebbe sostenere l'inclusione lavorativa prevede i crediti di imposta l'applicazione “ *per un periodo di 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 354/75 e di 24 mesi per detenuti e internati che non ne hanno beneficiato* ” ; in sostanza gli incentivi “disincentivano” l'accesso alle misure alternative, vincolando il periodo maggiore alla non ammissione a misura alternativa.

Ancora maggiore perplessità deriva dal DECRETO 24 luglio 2014, n. 148 “Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti”, che restringe il già limitato raggio d'azione ai soli semiliberi (unica misura alternativa prevista – e limitatamente ai semiliberi che ottengono la misura dalla detenzione) e ai lavoratori all'esterno.

Analoga restrizione, viene prevista per quanto riguarda la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3-bis, (che prevede la riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali) in questo caso la legge precede espressamente la misura anche per i soggetti ammessi a misura alternativa

Si propone, pertanto l'estensione ai soggetti ammessi a misura alternativa e la riformulazione del decreto, con particolare riguardo alle previsioni che disciplinano la cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto poiché il maggior beneficio (24 mesi) disincentiva l'accesso alle misure e disincentiva l'assunzione da parte delle imprese (così premiando le sole lavorazioni interne con sgravi contributivi)